



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Con riferimento, infine, al provvedimento n. 396 (accreditamento) all'esame di questa Commissione in materia di attuazione della delega di cui all'art. 5 c. 1 lett. a) e 7 della L. 240/2010 sulla valorizzazione dell'efficienza delle Università, si tratta, di fatto, della norma che regolerà l'accreditamento delle sedi Universitarie. Giustamente detta norma è definita dal sen. Asciutti, relatore in Commissione, «il nucleo centrale del processo di riforma del sistema universitario delineato dalla legge n. 240 del 2010 [che] dà attuazione alla delega sulla valutazione». Il quadro delineato dallo schema di Decreto è quello atteso per quanto concerne il circuito virtuoso che dovrebbe strettamente connettere fra loro autonomia dei singoli Atenei, attività dei Nuclei di Valutazione, programmazione triennale dettata dal MIUR e monitoraggio da parte dell'ANVUR. Il tutto, ovviamente, accuratamente definito ex ante rispetto alle azioni che le Università dovranno perseguire in ordine a un positivo accreditamento delle proprie offerte formative. La CRUI, che più e più volte aveva auspicato la congiunzione tra programmazione e valutazione fatta di indicatori trasparenti e condivisi non può che apprezzare l'impianto del Decreto.

Pur tuttavia, viste le forze ancora esigue in carico all'organico dell'ANVUR, è lecito domandarsi quando realmente l'intero processo potrà essere attivato. Infatti l'Agenzia sarà non solo tenuta a esprimere pareri sull'accreditamento delle vecchie e delle nuove sedi universitarie, dei vecchi e dei nuovi corsi, ma dovrà accompagnare questo iter mediante apposite ispezioni. Preoccupa, inoltre, la necessità di un sistematico raccordo con le procedure della programmazione di cui al DPR 25/98 e alla L. 43/2005. Di tale raccordo, assai articolato come mostra l'art. 2 c. 1 dello schema e considerato indice valutativo come mostrano gli artt. 9 c. 4 lett. c) e 14 c. 2 lett. b), gli Atenei devono essere al corrente con sufficiente anticipo, prima ancora di formulare qualunque proposta innovativa a riguardo.

Peraltro, con riferimento al triennio di programmazione 2010-2012 che è stato già definito dal MIUR con il D.M. 50/2010, le Università stanno adoperandosi per avviare le eventuali nuove proposte nelle more comunque del D.M. sulle linee-guida di cui al §28 del precitato decreto, tenuto conto del blocco per le nuove iniziative di cui alla nota prot. 7 del 28.2.11 del Direttore Generale Marco Tomasi. Quindi l'ANVUR dovrebbe intervenire in *medias res*, il che suscita non poche perplessità. Risulta tanto più indispensabile che l'Agenzia proceda rapidamente alla nomina degli «esperti della valutazione» previsti dall'art. 12 c. 4 lett. d) del DPR 1.2.10 n. 76, il cui ruolo è più volte richiamato dallo schema in esame (artt. 6 c. 4, 7 c. 5, 8 c. 4).



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Quanto al disposto dell'art. 14 in tema di incentivi per i risultati conseguiti, la CRUI ritiene che questa norma possa avere senso solamente se cambia drasticamente l'attuale situazione di sottofinanziamento degli Atenei. Altrimenti ci troveremo dinnanzi a un semplice spostamento di risorse che ucciderebbe qualcuno per far sopravvivere qualcun altro. Il che pare difficilmente accettabile.
